



Comune di Torri di Quartesolo

Provincia di Vicenza

Via Roma n. 174 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Codice Fiscale - Partita Iva: 00530900240

Posta Elettronica Certificata (PEC): torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net

Official Web Site: www.comune.torridiquartesolo.vi.it



Sistema di Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 9159.CDTQ

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE AL
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 in data 25.02.1994

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 28.03.1996

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 28.01.1999

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 04.05.2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 in data 16.12.2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 27.03.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 21.03.2013

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 24.04.2018

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il presente regolamento disciplina i servizi di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private, nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285; del titolo VII del R.D. 09.07.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27.07.1934, n. 1265.

Art. 2 - Il Cimitero è di esclusiva proprietà del Comune.
La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite un responsabile del servizio, il custode - seppellitore dei cimiteri, i privati concessionari dei servizi speciali, ciascuno per la parte di sua competenza.

Il personale addetto al servizio nei cimiteri dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc...;
- b) dall'Ufficio Segreteria per i servizi funebri e per la tenuta dei registri.

TITOLO II

SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 3 - Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, salva la richiesta d'altra destinazione da parte degli aventi diritto;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del Regolamento 10.09.1990, n. 285;
- e) i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori dal Comune.

Possono, inoltre, essere ricevuti:

- g) le salme e i resti mortali di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o un genitore o un figlio sepolto nei Cimiteri di Torri di Quartesolo;
- h) le salme e i resti mortali di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge, o un genitore o un figlio in vita, residente nel Comune di Torri di Quartesolo;
- i) le salme e i resti mortali di persone non residenti che, per i servizi o l'attività svolta nell'ambito del Comune, abbiano acquisito particolari benemeritenze, riconosciute con apposita deliberazione della Giunta Comunale, per:
 - il contributo al progresso del sapere e della cultura dei cittadini attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca e la produzione scientifica;
 - il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza della comunità locale attraverso il volontariato o il generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica e amministrativa.

Art. 4 - A ciascun cimitero Comunale è addetto un custode-seppellitore.

Il custode-seppellitore è alla immediata dipendenza del Sindaco e ne eseguirà scrupolosamente gli ordini.

Il custode-seppellitore è responsabile della custodia e manutenzione del cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

- per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile e l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro, previste dagli artt. 6 e 23 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- sorveglianza i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
- iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del predetto D.P.R., nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti, ecc...

Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali e governativi.

Un esemplare del registro deve essere consegnato ad ogni fine dell'anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode-seppellitore del cimitero;

- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;

- regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato, ed è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Municipale, conservando le chiavi dei cancelli;
- durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati, l'installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
- controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
- dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo quando occorre una disinfezione;
- è responsabile dell'andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento.

Art. 5 - Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il custode-seppellitore il quale ha in particolare i seguenti compiti:

- esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le tumulazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni, ecc...;
- durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione, provvedendo alla fine a disinfettarli accuratamente;
- su richiesta, deve immediatamente recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle Autorità;
- attende alla pulizia nei locali del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
- provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non può in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri, né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
- svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

Art. 6 - Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi a chiave.

Le predette disposizioni riguarderanno anche l'orario per la visita alle salme temporaneamente ospitate nelle celle mortuarie.

Art. 7 - Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire

immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc..., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

E' proibito l'accesso alle persone che hanno con sé cani o altri animali, a quelle che trovansi in stato di ubriachezza e ai fanciulli dell'apparente età minore di anni 10, quando non siano accompagnati da persone adulte.

E' proibito scalare il muro di cinta, scavalcare i cancelli o i contorni rialzati delle sepolture.

Art. 8 - Nel cimitero non è consentito l'accesso ai veicoli di qualsiasi genere, con esclusione di quelli adibiti al trasporto dei feretri.

Per il trasporto dei materiali da costruzione l'ingresso dei veicoli sarà autorizzato dal Sindaco nell'intesa che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo siano compatibili con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari prestabiliti.

Art. 9 - Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal custode-seppellitore.

Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

Art. 10 - E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori nonché coltivare arbusti, purché questi siano regolarmente mantenuti e/o potati e non assumano proporzioni superiori ai 100 cm. di altezza e ai 40 cm. di diametro. Non devono, comunque, fuoriuscire dal perimetro della tomba.

Per consentire ai visitatori di accedere ai loculi più alti con l'uso dell'apposita scala, senza incorrere nel pericolo di cadute, è assolutamente vietato porre sul pavimento, lungo i corridoi ed alla base dei loculi, contenitori di fiori di qualsiasi tipo.

I contenitori verranno rimossi sistematicamente dal custode-seppellitore.

I fiori appassiti saranno a cura del custode rimossi e fatti incenerire, come pure dovranno essere ridimensionati a cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro.

In mancanza vi provvederà il custode-seppellitore.

I contenitori per i fiori recisi o piante dovranno essere del tipo all'uopo espressamente destinati con l'esclusione di qualsiasi contenitore di recupero che verrà obbligatoriamente rimosso dal custode-seppellitore.

Art. 11 - Lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione del Sindaco.

TITOLO III

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE

Art. 12 - La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi del defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Art. 13 - Il medico che ha assistito il defunto e, in mancanza, il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte mediante la compilazione di apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità, entro 24 ore dall'accertamento del decesso.

Copia della scheda di morte deve essere inviata dal Comune entro trenta giorni alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio lo stesso è ricompreso.

Art. 14 - L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte. Lo stesso provvede, altresì, alla comunicazione dei risultati come indicato all'articolo precedente.

Art. 15 - Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939 - n. 1238 - sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente.

Art. 16 - Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 17 - Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capitolo 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

- Art. 18 - Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi contemplati dagli artt. 8, 9, 10 del citato D.P.R. n. 285/90.
- Art. 19 - Durante il periodo di osservazione il corpo, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il responsabile sanitario dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.
- Art. 20 - In apposito locale del cimitero saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:
- a) morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso trattenerle;
 - b) morte in seguito ad accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- Art. 21 - Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nei capitoli 2 e 3 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

TITOLO V

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

- Art. 22 - L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
- Art. 23 - Per la sepoltura di prodotti abortivi e di feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S.
- Art. 24 - I permessi di cui ai precedenti articoli devono essere, dall'incaricato del trasporto, consegnati al custode del cimitero e da questi conservati.

TITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 25 - Il trasporto delle salme al cimitero, nell'ambito del territorio comunale, viene effettuato come segue:
- a) a pagamento quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;
 - b) a carico del Comune in ogni altro caso.
- Art. 26 - L'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale, stabilirà se il servizio dei trasporti funebri dovrà essere esercitato direttamente dal Comune, e con diritto di privativa, oppure mediante concessione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, che lo gestirà sulla base di una convenzione, pure approvata dal Consiglio Comunale, che ne fissa le modalità di funzionamento e le tariffe.
- In entrambi i casi i trasporti di cui alla lettera a) dell'art. 25 del presente regolamento, sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.
- Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
- Art. 27 - L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
- Art. 28 - Il trasporto delle salme viene effettuato negli orari secondo le modalità e seguendo i percorsi stabiliti con ordinanza del Sindaco.
- Art. 29 - Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala delle autopsie od al cimitero, è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera od altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
- I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dal competente settore dell'Unità Sanitaria Locale il quale ne controlla almeno annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità deve essere conservata nel carro.
- Art. 30 - Il trasporto di un cadavere, di resto mortale o di ossa umane fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.
- Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 31 - Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel capitolo 4 del Regolamento di Polizia mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

TITOLO VII

INUMAZIONE

Art. 32 - Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

Art. 33 - La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86 del già citato D.P.R. n. 285/90. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 34 - Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Art. 35 - Ogni feretro deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

Art. 36 - Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 37 - Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel capitolo 14 del Regolamento di Polizia mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

TITOLO VIII

TUMULAZIONI E CREMAZIONI

- Art. 38 - Le salme possono essere, in luogo dell'inumazione negli appositi campi, tumulate in loculi separati per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali, per famiglie o collettività.
- Art. 39 - I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma devono consentire l'accesso diretto del feretro dall'esterno.
- Art. 40 - Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/90.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
- Art.41 - Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- Art.42 - Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel capitolo 15 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
- Art. 42 bis - Si dà atto che il Comune non dispone di un impianto di cremazione e si avvale, pertanto, dell'impianto funzionante più vicino.
- Art. 42 ter - Per la disciplina relativa alle cremazioni si rinvia al Capo V, Sezione V, artt. 44 – 50 della L.R. 18 del 09.03.2010.

TITOLO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art.43 - Le esumazione ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
Si eseguono quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento, secondo le rotazioni dei campi programmate dal custode-seppellitore.
- Art.44 - Le esumazione straordinarie, ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'Autorità Giudiziaria sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Al di fuori dei casi in cui l'esumazione straordinaria sia disposta dall'Autorità Giudiziaria, il responsabile del servizio competente non autorizzerà l'operazione di esumazione qualora la tomba sia collocata in una posizione in cui non sia agevole l'accesso ai mezzi meccanici.

In ogni caso il Comune si riserva di chiedere idonea garanzia per gli eventuali ripristini in caso di danni o dissesti alle tombe circostanti.

Art.45 - Salvi i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi da maggio a settembre;
- b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale dichiarerà che possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.46 - Le esumazioni saranno eseguite con la chiusura al pubblico del cimitero. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

Art.47 - Le ossa e i resti che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune a cura del custode-seppellitore, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi-ossario posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa o i resti devono essere raccolti in cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/90.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc... devono essere inceneriti all'interno del cimitero a cura del custode-seppellitore.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art.48 - Le esumazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal custode-seppellitore.

I feretri esumati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, possono essere inumati dopo essere stati trasferiti in casse di cellulosa o altro materiale biodegradabile, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

Per le salme esumate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Qualora le salme esumate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi, su parere del Responsabile del Distretto Socio-Sanitario, all'immediata raccolta dei resti mortali nell'ossario comune o in apposite cassette da collocarsi nelle cellette-ossario.

- Art. 49 - Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del Distretto Socio-Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro.
- Art.50 - Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel capitolo XVII del regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90.

TITOLO X

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

- Art.51 - Nel piano regolatore dei cimiteri, dopo aver provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o enti, e alla costruzione di cellette-ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti mortali provenienti dalle esumazioni.
- Art.52 - Nei cimiteri comunali esistono le seguenti specie di sepoltura:
- a) sepoltura nei campi di inumazione, gratuita unicamente nelle ipotesi di:
 - 1) salma di persona in situazione di indigenza o di bisogno;
 - 2) salma per la quale non esistono soggetti che sarebbero tenuti agli alimenti ai sensi degli art. 433 e seguenti del C.C;Le situazioni di cui al comma precedente sono accertate dal Servizio Sociale del Comune.
 - b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - 1) loculi per tumulazione individuale costruiti dal Comune;
 - 2) cellette-ossario individuali pure costruiti dal Comune per la raccolta di resti mortali;
 - c) sepoltura privata in tombe di famiglia.
- Art.53 - La sepoltura privata è una concessione amministrativa.
Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia o monumentali.
Nelle aree avute in concessione i privati e gli enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività purché tali campi siano dotati di un adeguato ossario.

Art.54 - Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e dalla seguente durata:

- a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali: anni 40;
- b) concessione di cellette-ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o di resti: anni 40;
- c) concessione di aree per tombe di famiglia o monumentali; anni 99 salvo rinnovo;
- d) concessione di cappelle con loculi e cellette-ossario costruite dal Comune per tombe di famiglia: anni 99 salvo rinnovo.

Si intende tomba di famiglia anche la concessione riferita ad un'intera fila di loculi, costruiti dal Comune, posta a colonna. E' consentita la concessione di una sola fila intera ad ogni richiedente.

Allo scadere della concessione, su domanda degli aventi diritto, il loculo potrà essere nuovamente concesso per 40 anni secondo le tariffe vigenti.

Qualora la concessione comprenda loculi doppi aventi un'unica lapide di accesso al feretro, allo scadere del termine la stessa potrà essere rinnovata solo su richiesta degli aventi diritto; in alternativa saranno a carico dei familiari tutti gli oneri di estumulazione e nuova collocazione dei resti mortali e i loculi doppi resisi liberi dovranno essere riconcessi solo in qualità di loculo singolo.

Per cappelle di famiglia, cellette-ossario o loculi occupati prima dell'anno 1975, qualora non si sia rinvenuto alcun titolo di concessione che ne legittimi l'uso, al fine di regolarizzarne la posizione la Giunta Comunale provvede con propria deliberazione ad assentire alla sottoscrizione di apposita concessione, decorrente dalla data del provvedimento stesso, di durata pari a:

- anni 99 se trattasi di cappelle di famiglia;
- anni 40 per singoli loculi e/o cellette-ossario,

senza oneri a carico del concessionario.

Per cappelle di famiglia, cellette-ossario o loculi occupati dopo l'anno 1975, qualora non si rinvenga alcun titolo di concessione che ne legittimi l'uso, al fine di regolarizzarne la posizione la Giunta Comunale provvede con propria deliberazione ad assentire alla sottoscrizione di apposita concessione avente decorrenza:

- dalla data di tumulazione del primo defunto e per una durata di anni 99 se trattasi di cappelle di famiglia;
- di anni 40 dalla data di tumulazione della salma tumulata all'interno se trattasi di singoli loculi e/o cellette-ossario,

senza oneri a carico del concessionario.

Art.55 - I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato con deliberazione della Giunta Municipale tenendo conto, per le sepolture costruite a cura del Comune, del costo delle opere.

Art.56 - La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposita convenzione annessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e dei regolamenti, anche futuri, in quanto applicabili.

Art.57 - Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta-ossario, cappella, ecc...).

Le concessioni verranno date seconde l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del Comune.

L'assegnazione dei loculi verrà fatta in base alla scelta operata dal richiedente, fino all'esaurimento dei loculi della stessa fila orizzontale di ogni singolo settore. La Giunta Comunale individuerà i settori e stabilirà, nell'ambito degli stessi, le file a colonna da dare in concessione per tombe di famiglia, secondo quanto previsto dal precedente art. 54, lettera d).

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

Art.58 - I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette a colombaro devono corrispondere ai requisiti previsti dall'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/90. La loro esecuzione è autorizzata dal Sindaco sentito il Responsabile del Distretto Socio-Sanitario e su parere della Commissione Edilizia.

Art.59 - Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenzae:

1. tumulazione di salma;
2. traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
3. tumulazione futura: concessione a persone viventi limitatamente al coniuge superstite, a prescindere dall'età, e ad ultrasettantenni.

Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto 1.

Nelle costruzioni a colombaro per file sovrapposte, l'assegnazione viene fatta all'atto del decesso; su richiesta della famiglia può essere concesso un secondo loculo per gli aventi diritto (vedi art. 54 - comma 3°).

Art.60 - Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide di marmo a cura e spese del concessionario. Nelle lapidi dovranno essere apposte, entro 6 (sei) mesi dalla data della tumulazione, le iscrizioni comprovanti cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto ivi tumulato. Ogni loculo, inoltre, deve mantenere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

I disegni della lapide, eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni devono essere sottoposti all'approvazione del Sindaco che la rilascerà in base alle prescrizioni stabilite dai competenti organi, in apposite norme.

- Art.61 - Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.
Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo la costruzione rimane di proprietà del Comune.
- Art.62 - I progetti di costruzione delle sepolture private devono essere approvati dal Sindaco, su parere del Responsabile sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e sentita la Commissione Edilizia.
Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
Le sepolture private non possono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
- Art.63 - Le spese di manutenzione sono a carico dei concessionari. Spetta quindi ai concessionari sia dei loculi che delle sepolture private mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti ed i monumenti.
Nel caso di inadempienza, il Comune, previa diffida agli aventi causa o diritto da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, provvederà direttamente alla manutenzione di cui sopra salvo rivalsa coatta delle spese relative.
Nel caso di impossibilità di rivalsa, la concessione decade automaticamente e verrà revocata dal Sindaco senza indennizzo alcuno da parte dell'Amministrazione Comunale.
- Art.64 - Il diritto d'uso delle sepolture private di cui all'art. 52 - lettera b) - è riservato esclusivamente alla salma e alla persona espressamente indicate nell'atto di concessione.
La concessione d'uso delle sepolture private di cui all'art. 52 - lettera c) - dà diritto di tumularvi le salme ed i resti degli appartenenti alla famiglia cui la tomba è intestata.
A tale effetto, sono considerati appartenenti alla famiglia:
- i parenti in linea retta, ascendenti e discendenti;
 - i parenti collaterali entro il terzo grado;
 - il coniuge e gli affini entro il secondo grado.
- In caso di morte del concessionario di una tomba, gli eredi dovranno darne comunicazione all'Amministrazione Comunale entro sei mesi dalla data di decesso, comprovando altresì la loro qualità.
- Art.65 - Le concessioni di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 54 possono essere fatte a due o più famiglie riunitesi allo scopo tra di loro. In tal caso i

concessionari rispondono in solido a tutti gli obblighi ed oneri inerenti la concessione.

Art.66 - Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

Art.67 - Le concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.803, possono essere revocate quando si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, e siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero o parte di esso. In tale caso i concessionari di posti per sepolture, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto il diritto di ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o, nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta per la durata stabilita dall'art. 54, un posto corrispondente a quello precedentemente a loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

Art.68 - I loculi, le cellette-ossario e le tombe di famiglia a concessione perpetua rilasciata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, su richiesta dei concessionari o degli aventi diritto possono essere riutilizzati per la sepoltura di nuove salme mediante una nuova concessione a titolo gratuito della durata prevista dal precedente art. 54.

Le ossa o i resti tumulati verranno sistemati seguendo la procedura dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 48 del presente Regolamento.

Art. 68 bis - Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, la concessione perpetua non decade qualora, all'interno del loculo, siano inserite ceneri o resti mortali di altri defunti, rimanendo inalterata la salma originaria.

Art. 68 ter - Nel caso in cui la salma originaria di cui alla concessione perpetua sia ridotta in resti mortali e questi siano riposizionati nel medesimo loculo rendendo possibile l'accoglimento di una nuova salma, la concessione perpetua è trasformata in concessione a titolo gratuito per la durata prevista dal precedente art. 54. La nuova concessione decorre dal giorno in cui vengono eseguite le operazioni di riduzione in resti.

Art.69 - La decadenza può essere dichiarata dal Comune concessionario, previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art.70 - La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accolte dall'Amministrazione Comunale.

Qualora i colombari, in seguito a traslazione delle salme, rimangano vuoti prima della scadenza della concessione, i concessionari debbono restituire la disponibilità al Comune. Questo corrisponde agli aventi diritto una somma pari a tanti quaresimi del canone della tariffa vigente all'atto della restituzione fissato per i colombari analoghi quanti sono gli anni interi di residua utilizzazione dei colombari che vengono restituiti.

Nel caso di restituzione al Comune della disponibilità di concessione in perpetuo, il Comune corrisponde agli aventi diritto una somma pari all'80% del canone fissato per l'analogha concessione a tempo determinato e vigente all'atto della restituzione.

Nel caso di richiesta di concessione di celletta-ossario contestuale alla restituzione della disponibilità di concessione in perpetuo, il Comune corrisponde agli aventi diritto l'80% del canone fissato per l'analogha concessione a tempo determinato e vigente all'atto della restituzione, decurtato del canone della concessione della celletta-ossario vigente all'atto della richiesta.

Se non può riscontrarsi alcuna analogia, la somma da restituire è determinata dalla Giunta Municipale.

Art. 71 - Il diritto d'uso di sepoltura privata è personale e non può essere in nessun caso ceduto ad altri.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto.

Art.72 - Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca previsto dagli artt. 66 e 68.

Art.73 - Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nei capitoli XVIII e XIX del Regolamento di Polizia mortuaria D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

TITOLO XI

SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE GRATUITE

Art.74 - Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentita, in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti o altri manufatti.

La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco in base alle prescrizioni stabilite in apposite norme.

Nell'autorizzazione devono essere stabiliti i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera sulle sepolture.

Nessun diritto è dovuto per queste autorizzazioni.

All'atto della esumazione ordinaria della salma, il materiale non ritirato dai famigliari entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà del Comune.

TITOLO XII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art.75 - L'Amministrazione provvede al servizio di illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà in entrambi i casi le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

TITOLO XIII

SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

Art.76 - Per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal cimitero comunale si applicano le norme di cui al Capo XXI del Regolamento approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.77 - I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art.78 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art.79 - Le tariffe dei servizi cimiteriali, ovvero.

- tumulazioni di salma o resti,
- esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- traslazioni di salme o resti;
- autorizzazione al trasporto di salma in altro Comune;
- deposito temporaneo di salma o di resti rimossi per restauro sepoltura;
- occupazione temporanea di suolo cimiteriale per deposito materiale da costruzione,

verranno periodicamente stabilite dalla Giunta Municipale sulla base dei relativi costi.

Art.80 - In sede di prima applicazione del presente regolamento il Sindaco è autorizzato a sistemare tutte le pratiche in sospeso entro il termine di sei mesi.

Art.81 - Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58/bis in data 27.10.1978 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.